

**PROPOSTA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA E PER  
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato integralmente l'intervento effettuato in materia dal Sindaco nel corso della seduta consiliare del 15 dicembre u.s. (verbale n. 200);

Visti gli articoli 114 e seguenti della Costituzione;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

**DELIBERA**

1. di approvare la seguente proposta di legge statale:

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

La presente proposta di legge ha per oggetto la ridefinizione del sistema di finanziamento dei comuni, al fine di rendere efficace il principio di sussidiarietà e il principio della capacità contributiva, e al fine di dare attuazione ai principi costituzionali in materia di finanza locale.

**Articolo 2 – Compartecipazione al gettito Irpef per i comuni.  
Modifica della legge 27.12.2006, n. 296**

I commi 189-193 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono sostituiti dai seguenti:

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento degli enti locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione del venti per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009, con correlato azzeramento, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni, operati a valere sui fondi: ordinario, consolidato e perequativo - di cui all'articolo 34 comma 1 e sul fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 32, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.

2. Dall'anno 2009, per ciascun comune è operato e consolidato un azzeramento dei trasferimenti ordinari, dei trasferimenti consolidati, dei trasferimenti perequativi e del trasferimento per lo sviluppo degli investimenti, in misura corrispondente all'azzeramento

complessivo, di cui al comma 1, operato sul fondo ordinario, sul fondo consolidato, sul fondo perequativo e sul fondo per lo sviluppo degli investimenti ed è attribuita agli stessi comuni la quota di compartecipazione di cui al comma 1.

3. Rimane inalterato il sistema di finanziamento dei comuni delle regioni a statuto speciale e dei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano.

### **Articolo 3– Fondo perequativo**

Il Governo è delegato entro il 31 dicembre 2008 ad adottare un decreto legislativo avente per oggetto l'istituzione e l'applicazione del fondo perequativo di cui all'articolo 119 comma 4 della Costituzione. Il fondo perequativo è esclusivamente diretto a garantire il livello essenziale delle prestazioni dei comuni con minore capacità fiscale, cioè dei comuni che non dovessero ricavare dalla compartecipazione, di cui all'articolo 2, comma 1, le risorse sufficienti per garantire ai propri cittadini i servizi di loro competenza. I finanziamenti erogati dal fondo perequativo devono essere oggetto di puntuale rendicontazione secondo i principi di chiarezza ed esaustività;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza della Regione Piemonte, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati;
  3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-